



PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1683 DEL 26/06/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: PIUCCI RAFFAELLA

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - ADOZIONE DI A.U.A. RICOMPRENDE L'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA ALLA SOCIETÀ: CETEC S.R.L. - P.IVA: 02875140606 - PER L'IMPIANTO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE GRAFITE PER APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE SITO IN COMUNE DI FROSINONE, VIA TUMOLI, N. 1.

IL DIRIGENTE

VISTI il Provvedimento n. 4299 del 04/02/2026 con cui è stato conferito all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di direzione del Settore Ambiente.

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

ATTESO che il presente provvedimento è limitato al titolo ambientale di competenza provinciale e costituisce atto endoprocedimentale ai fini del rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP territorialmente competente.

PREMESSO che

- con note acquisite al protocollo della Provincia di Frosinone ai nn. 15426-15428 e 15431 del 29/04/2025, la Società CETEC S.r.l. (di seguito, Società ovvero Gestore) - P.IVA: 02875140606 - con sede in Via Tumoli, 1 – 03100 Frosinone (FR) ha presentato, per il tramite del SUAP del Comune di Frosinone, in delega alla CCIAA di Frosinone (di seguito, SUAP), Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per i seguenti titoli ambientali:
 - art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.- proseguimento senza modifiche (competenza consortile);
 - art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – nuova (competenza provinciale);
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – nuova (competenza comunale);
- la stessa istanza è risultata formalmente corretta, giusta Analisi Tecnica di controllo formale prot. n. 16433 del 08/05/2025.

CONSIDERATO che

- con nota prot. n. 25006 dell'11/07/2025, la Provincia di Frosinone ha indetto la Conferenza di Servizi (*ID N. 26-2025-AUA827*) di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- nei termini prescritti, con nota prot. n. 26501 del 23/07/2025, è pervenuta all'Ufficio Attività Amministrativa e Supporto Giuridico la seguente richiesta di integrazioni:
 - per il Servizio Tutela e Qualità dell'Aria l'Analisi Tecnica prot. n. 26311 del 22/07/2025.

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 34331 del 30/09/2025, la Provincia di Frosinone ha sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i termini del procedimento per la durata di 30 (trenta) giorni per consentire alla Società di integrare quanto richiesto.

ATTESO che con nota acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone al n. 38201 del 29/10/2025, la Società ha inoltrato la documentazione integrativa e che la stessa è stata trasmessa, in pari data, anche dal SUAP e acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 38268.

RAPPRESENTATO che con nota prot. 8027 del 06/03/2026 la Provincia di Frosinone comunicava il formale riavvio dei termini del procedimento amministrativo in oggetto e i nuovi termini di cui all'art. 14 – *bis*, comma 2 lett c) e d) della L.241/1990 e ss.mm.ii.

ACQUISITO il parere finale favorevole con prescrizioni e condizioni del Settore Ambiente, nota prot. n. 11485/2026 del 02/04/2026, con allegata l'Analisi Tecnica prot. n. 11372 del 02/04/2026, dalla quale emerge quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

[...] **E. Osservazioni e rilevamenti**

Aspetti tecnici

2. **Conformità art. 14 NTA A-PRQA**

Il comune di Frosinone risulta ricompreso, secondo zonizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2022, n. 119 (DGR 305/2021 "Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i.) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, in **Classe 1** - comprende i comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite, per almeno un inquinante, e per i quali è prevista l'adozione di provvedimenti specifici. Si ritiene necessario che il Gestore proponga un intervento di compensazione per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai nuovi punti di cui al QRE proposto.

Il Gestore, trasmette un progetto di compensazione che prevede la piantumazione di specie arboree ad alto assorbimento di PM₁₀ e comunque in quantità di Polveri Totali emesse in atmosfera dal punto di emissione oggetto di autorizzazione. La pianta scelta per la piantumazione è il Cedrus Libani.

Inoltre afferma che per l'assenza di idonei spazi verdi, il Gestore è nell'impossibilità di procedere alla piantumazione delle specie arboree oggetto del Piano di Compensazione, all'interno dell'area esterna dello stabilimento, pertanto la piantumazione avverrà in un'area pubblica, all'interno del territorio del Comune di Frosinone, a seguito dell'autorizzazione da parte del Comune stesso.

Di seguito viene riportata la valutazione della capacità di assorbimento a seguito dell'intervento proposto:

Flusso di massa ANTE

..

Camino	Inquinante	Totale ore anno emissioni [h/anno]	Flusso di massa [kg/h]	Flusso di massa [kg/anno]
E1	Polveri totali	1880	0,012	22,56
Totale Polveri totali da compensare= 22,56 kg/anno				

Fattore di assorbimento del Cedrus Libani:

Intervento Compensativo: Messa a dimora alberi

Sostanza inquinante	Fattore assorbimento Cedrus Libani [g/albero/ giorno]	Fattore assorbimento Cedrus Libani [kg/albero/ anno]	Fattore assorbimento totale (2 piante) [kg/anno]
PM10	37,95	13,85	27,7

Il saldo emissivo (Flusso di massa Post - Flusso di massa Ante) per le sostanze inquinanti sopra analizzate risulta essere:
Polveri Totali: 22,56 kg/anno – 27,7 kg/anno = -5,14 kg/anno.

Per quanto sopra, si rappresenta un saldo emissivo negativo in conformità all' art. 14 NTA A-PRQA.

4. In merito alle caratteristiche dei camini si specifica che gli stessi dovranno essere conformi ai requisiti tecnici previsti dall'Allegato 1 alle presenti Norme tecniche di attuazione

F. Conclusioni

Per quanto sopra osservato e rilevato, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, non si rilevano motivi ostativi ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto. Si ritiene opportuno che vengano rispettate almeno le seguenti condizioni:

RITENUTO NECESSARIO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione dell'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, la Società al fine di procedere alla compensazione delle emissioni di polveri è tenuta alla piantumazione di n. 2 (due) alberi Cedrus Libani. Di detti alberi la Società dovrà seguirne la crescita e l'eventuale sostituzione/ripiantumazione qualora necessaria a seguito di deperimento

ATTESO che

- ARPA Lazio sede di Frosinone
- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL di Frosinone distretto "B" Frosinone;

non hanno comunicato le proprie determinazioni entro il termine fissato con nota prot. n. 8027 del 06/03/2026

VISTE le attestazioni degli oneri istruttori provinciali dovuti dalla Società per il procedimento di A.U.A.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta.

VISTI

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2016";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16.06.2016, ad oggetto "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 Legge di stabilità regionale 2016";
- la Legge Regionale del 06 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., ad oggetto "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" come modificato dalla L. 108/2021;
- l'art. 14 del D.L. 24 Febbraio 2023, n. 13 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.M. 18 aprile 2005, ad oggetto "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35";

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad oggetto “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nella prima fase di applicazione del D.P.R. n. 59/2013”;
- Determinazione della Regione Lazio del 5 novembre 2015, n. G13447 ad oggetto “Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida”;
- la Determinazione della Regione Lazio del 23 gennaio 2017 n. G0483, recante “Adeguamento delle Linee Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni; Allegato 2 alla Determinazione n. G13447/2015”;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione di C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 al BURL n. 11 del 20/03/2010;
- la DGR n. 776 del 24.10.2008 recante “Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto”;
- la D.C.R. n. 8 del 05.10.2022 recante “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria” pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 25/10/2022.

VERIFICATO che, sulla base dell'esito positivo della Conferenza di Servizi *de qua*, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013 per l'accoglimento dell'istanza.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Raffaella Piucci.

ATTESO che nei confronti del Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Raffaella Piucci) e del Dirigente firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'Art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate

- **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in favore della Società CETEC S.r.l. P.IVA: 02875140606 con sede in Via Tumoli, 1 – 03100 Frosinone (FR), per il seguente titolo:
 - ✓ **art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.** con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nel seguente **Punto 1).**

Punto 1)

Quadro Riepilogativo Emissivo (QRE)

N°/ Sigla del punt o di emis sione	Proven ienza	Port ata [Nm ³ /h]	Te mp [°C]	Durat a emissi one [h]	Freq uenza nelle 24 h	Total e ore anno di emis sioni	Tipo di sosta nza inqui nante	Limiti di emissione		Altez za punt o di emis sione dal suolo [m]	Diamet ro/lati sezione [m]	Tipo di impian to di abbatti mento	a) I
								Conce ntraz. inquin ante [mg/ Nm ³]	Flu sso di mas sa [g/ h]				
E1	Lavora zione Grafite Assemb l. Compo nenti	4.000	20	8 h/g Per 5 gg/sett imana Per 47 sett./a nno	Contin uo nelle 8 h	1.880	Polver i Totali	3,0	12, 0	10	0,30	Sistema Filtrant e a Cartucc e, autopul ente.	

valori limite di emissione, riportati nel *Quadro Emissivo Riepilogativo* rappresentano il limite massimo di concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

- b) Dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, sui punti di emissione riportati nel *Quadro Emissivo Riepilogativo*. I controlli annuali devono essere svolti in conformità alle vigenti norme UNI. I risultati del monitoraggio dovranno riportare tutte le informazione relative alle caratteristiche della sezione di campionamento (lunghezze a monte a valle del punto di prelievo, numero di bocchelli) nonché le informazione in merito alle condizioni di omogeneità e stabilità del flusso, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI. I risultati ottenuti dovranno essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione.
- c) Rispettare quanto stabilito dall'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., in particolare per i camini E1:
- la messa in esercizio degli impianti deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Frosinone, al Comune di competenza, al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. territorialmente competente ed all'ARPA Lazio sede di Frosinone;
 - la messa a regime di nuovi impianti deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla messa in esercizio;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte (almeno in 3 giorni non consecutivi). Le emissioni si considerano conformi ai valori limiti se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento non supera i valori limite indicati nella relazione;
 - i risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia di Frosinone ed alla sede Provinciale di ARPA Lazio.
- d) Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia di Frosinone, alla Regione, a ARPA Lazio sede di Frosinone, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul proprio punto di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza e sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere sempre specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora il Gestore sia stato impossibilitato ad effettuare una misura o non sia soggetto ad autocontrollo annuale, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio quantità prodotti finiti o semilavorati prodotto nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno).

- e) Il Gestore potrà procedere con le operazioni di messa in esercizio dell'impianto solo successivamente alla trasmissione a Codesto Ente di apposita comunicazione attestante la messa a dimora di n. 2 alberi della specie *Cedrus Libani*.
- f) Il Gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro efficienza di abbattimento degli inquinanti.
- g) Il Gestore dello stabilimento deve adottare apposito registro, sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'Autorità Competente al controllo.
- h) Compilare il registro di manutenzione degli impianti, nel quale devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono eseguiti, con descrizione dettagliata delle operazioni condotte.
- i) Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente deve essere informata entro le 8 ore successive mentre il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- j) Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati all'interno dello stabilimento mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- k) Le quote e le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato I alle Norme Tecniche di Attuazione dell'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla D.C.R. n. 8 del 05.10.2022.
- l) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura del campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle norme vigenti UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- m) Il Gestore dello stabilimento, in caso di modifica dell'impianto autorizzato, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- n) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, alla Sezione Provinciale dell'ARPA Lazio ed al Comune di competenza la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

Si dispone:

- a) l'invio al SUAP, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 del presente provvedimento e della seguente documentazione:
 - Planimetria Emissioni (file denominato *Planimetria-AUA-Cetec-Emissioni-Ott-25-Rev-01.pdf*),
- b) l'invio a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi *ID N. 26-2025-AUA827*, come sopra indetta e svolta, del presente atto di adozione di A.U.A. compreso di allegati.
- a) che il presente provvedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli, a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP;
- b) che il SUAP dovrà trasmettere il **provvedimento conclusivo di A.U.A.** a:
 - Provincia di Frosinone;
 - ARPA Lazio – Sede di Frosinone;
 - ASL di Frosinone, S.I.S.P. del Distretto Sanitario territorialmente competente;
- c) che il Gestore deve custodire, presso l'impianto, il provvedimento di autorizzazione e i relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli incaricati delle attività di controllo; inoltre, deve custodire la

documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;

- d) che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei suddetti punti siano trasmesse dal Gestore direttamente a questo Ente, senza intermediazione del SUAP;
- e) di rinviare alla competenza del SUAP la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di rilascio dell'A.U.A. eventuali titoli di competenza Comunale.

Si rammenta che:

- a) l'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013;
- b) l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- c) l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013;
- d) il Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, deve dare comunicazione all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
- e) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di A.U.A., ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

Si avverte che:

- a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
- b) il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.;
- c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria;
- d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- f) la Provincia di Frosinone si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n. 25.

Frosinone, 26/06/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN